

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«O.P.A.L. OSSERVATORIO PERMANENTE ARMI LEGGERE E POLITICHE DI
SICUREZZA E DIFESA onlus»

Art. 1. – Denominazione e sede.

E' costituita una Associazione denominata "O.P.A.L., Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le politiche di Sicurezza e Difesa onlus", con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione ha sede in Brescia, viale Venezia n. 112.

Art. 2. – Scopi e attività

L'associazione si propone di promuovere e diffondere la cultura della pace e dei diritti umani e offrire alla società civile una formazione di carattere scientifico circa la produzione, il commercio e gli impieghi delle armi leggere e approfondimenti circa l'attività legislativa di settore.

L'associazione si prefigge l'istituzione di un Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, quale strumento scientifico indipendente di istruzione/informazione rivolta al pubblico nazionale ed estero, sui diversi temi connessi alla diffusione ed all'impiego delle «armi leggere e di piccolo calibro», definite ufficialmente dall'ONU "armi di distruzione di massa"; ;

Per il tramite stesso dell'Osservatorio, l'Associazione intende svolgere una ricognizione sistematica, e ad ampio spettro, di tutti i dati disponibili in materia di produzione e commercializzazione delle armi leggere, nonché degli effetti (fisici, psicologici, morali, sociali e familiari) che l'utilizzo di esse fa gravare sulle collettività, in particolare quelle estere e, in special modo, sulle persone più svantaggiate, a partire dalle vittime delle mine antiuomo e dei cosiddetti "bambini soldato".

Tale attività ha per finalità l'istruzione/informazione di tali soggetti – anche mediante la collaborazione con enti ed organizzazioni no profit e del volontariato di totale affidamento che operano sistematicamente e con professionalità in Paesi terzi – essendo la conoscenza e la prevenzione elementi essenziali per la promozione della tutela e dell'autotutela dei diritti civili.

L'Associazione si propone inoltre di rivolgere tale attività istruttivo-informativa, in ambito territoriale bresciano, anche a scuole, istituzioni locali, associazioni degli imprenditori e dei lavoratori per favorirne una presa di coscienza e stimolarne un'attività propria di supporto e di implementazione delle medesime finalità perseguite da Opal.

L'istruzione/informazione svolta tenderà inoltre al concreto perseguimento, da parte dei soggetti interessati, di percorsi di riconversione industriale possibile delle fabbriche d'armi, anche attraverso proficui contatti e sviluppo di relazioni fra persone, enti ed associazioni sia nazionali sia estere, anche con riguardo alle politiche di sicurezza e difesa;

L'Associazione, nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, intende promuovere tutte le attività ed assumere le diverse iniziative ritenute utili per il raggiungimento dei propri scopi, come precedentemente indicati.

Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3. – Aderenti

Possono aderire le persone giuridiche per mezzo dei propri rappresentanti legali, che approvano e perseguono le finalità dell'Associazione ed in particolare quanto indicato dall'articolo 2 (due) del presente Statuto.

Gli aderenti sono tenuti al pagamento di una quota annua, il cui importo é fissato dal

Consiglio direttivo dell'Associazione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono soggetti a rivalutazione e non sono rimborsabili.

Chi intendesse aderire all'Associazione dopo la sua costituzione, è tenuto ad indirizzare domanda scritta al Consiglio Direttivo, con l'espressa dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione stessa e l'impegno ad osservarne, da associato, Statuto e Regolamenti.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci prestano la loro eventuale opera a favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario per il raggiungimento dei fini associativi. I soci infatti non possono effettuare prestazioni a pagamento a favore dell'Associazione che, per le proprie esigenze organizzative e di funzionamento, può invece ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente od autonomo secondo le normative in vigore.

Non possono essere accolte nell'Associazione, e se già aderenti perdono la qualifica di socio, le realtà in conflitto d'interessi, anche temporaneo, con le finalità associative stesse e non possono essere introitati contributi o cespiti da privati, od altre strutture, aventi legami anche indirettamente riconducibili al comparto industriale e commerciale armiero. A tale proposito sono chiamati a vigilare il Collegio dei Revisori e l'Assemblea, che dispone al riguardo.

Le persone giuridiche aderenti all'Associazione, non possono farsi rappresentare, all'interno dell'Associazione stessa, da persone fisiche che abbiano precedentemente ricoperto incarichi professionali o politici in rappresentanza od a tutela di realtà del settore delle armi salvo, in tal caso, espresso, preventivo e circostanziato parere favorevole dell'Assemblea.

Tutti gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, ed infine eventuale espulsione del socio dall'Associazione. Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione, con lettera raccomandata con almeno trenta giorni di preavviso.

I soci risultanti alla data del 31 dicembre di ogni anno, sono tenuti al versamento della quota associativa per l'anno successivo.

Il socio moroso nel versamento della quota, trascorsi sei mesi dall'inizio dell'anno sociale, previo sollecito senza esito, perde la qualifica di socio.

Art. 4 – Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di adesione;
- contributi, con le esclusioni precisate al precedente art.3, da parte di enti italiani e stranieri pubblici e privati e da persone fisiche;
- proventi anche di carattere commerciale risultanti dalle diverse attività che l'Associazione può svolgere nell'ambito delle proprie competenze e finalità;
- erogazioni liberali; lasciti e donazioni, con gli stessi riguardi validi nel caso dei contributi;
- beni, immobili e mobili;
- ogni altro tipo di entrata, sempre compatibile con quanto indicato all'art.3.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 5 – Bilancio

L'anno finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2004.

Il Consiglio direttivo deve redigere il Bilancio preventivo e quello consuntivo che, verificati dal Collegio dei Revisori, devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno.

L'approvazione del Bilancio preventivo deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il Bilancio consuntivo va approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea che li deve approvare.

Art. 6 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo, con a capo un Presidente;
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli aderenti, ognuno dei quali, se maggiorenne ed in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio direttivo o da almeno tre decimi degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aderenti con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti, stabiliti coi criteri già definiti per la prima convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza, né per delega. La convocazione va fatta con comunicazione scritta indirizzata a tutti gli aderenti, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, considerando preferibile l'impiego della posta elettronica con conferma di ricevuta da parte del destinatario.

L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla Sede sociale.

Compiti dell'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare quanto di sua competenza, sono:

- eleggere il Consiglio direttivo con l'indicazione del suo Presidente;
- provvedere alla nomina del Consiglio Scientifico, con l'indicazione del suo Coordinatore;
- provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori con l'indicazione del suo Presidente;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i Regolamenti interni;
- deliberare il compenso da attribuire al Presidente del Consiglio direttivo e gli altri accessori.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione.

Il Segretario, nominato all'interno del Consiglio direttivo, provvede alla redazione del verbale di ciascuna seduta assembleare.

Art. 8 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. E' presieduto dal Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed ha un Segretario, nominato dal Consiglio stesso tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, che detiene la medesima carica anche a livello associativo, per lo stesso tempo.

Le funzioni del Presidente sono quelle indicate al successivo punto 9.

In caso di morte o di dimissioni di suoi componenti prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione con altri componenti indicati dal Presidente. I componenti così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno ed è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri.

La convocazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo, meglio se con posta elettronica con conferma di ricevuta da parte del destinatario.

In caso di urgenza può avvenire anche senza la settimana di preavviso altrimenti prevista.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire anche in conferenza audio e/o video, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire oralmente in tempo utile alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne a propria volta trasmettere.

In questi casi il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, per garantire la puntuale stesura e sottoscrizione del relativo Verbale, che va infatti sempre e comunque redatto.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, senza computare gli astenuti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

E' convocato dal Presidente, da almeno due dei componenti più il Segretario in caso di suo oggettivo impedimento, o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) degli aderenti.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:

- predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizza le nomine del Consiglio Scientifico;
- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione, in osservanza dello Statuto;
- elabora il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera sull'ammissione degli aderenti, salvo quanto di competenza dell'Assemblea;
- stabilisce gli importi delle quote annuali degli aderenti.

Art. 9 – Funzioni del Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o procuratori.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire a membri del Consiglio direttivo o ad alcuni aderenti procura speciale per la gestione di particolari attività, previa approvazione del Consiglio direttivo.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione, al fine dello sviluppo della medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Consiglio scientifico, fissandone l'Ordine del giorno.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue veci sono temporaneamente svolte dal Segretario, tranne che per la straordinaria amministrazione che compete unicamente al Presidente ed all'Assemblea degli aderenti.

Al Segretario è attribuito il compito di tesoriere dell'Associazione.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, al Presidente viene riconosciuto un compenso annuo che sarà determinato dall'Assemblea degli aderenti nei limiti di legge; viene altresì prevista la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi con la carica di Presidente.

Art. 10 – Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, scelti tra studiosi ed esperti nelle materie previste dall'oggetto sociale ed è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Esso indirizza l'attività di ricerca sulla base delle finalità dell'Associazione e con le precauzioni idonee a garantire il rigore e l'indipendenza della ricerca.

Il Consiglio Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio direttivo il quale partecipa alla discussione degli argomenti scientifici.

Esso opera riunendosi almeno due volte l'anno, cercando al suo interno il più ampio consenso nelle decisioni da adottare.

Delle sue riunioni viene tenuto Verbale, presso la sede dell'Associazione.

In caso di disaccordo grave chiede l'indirizzo dell'Assemblea, tramite il Presidente del Consiglio direttivo.

Per consentire all'Associazione un'efficace attività, provvede affinché entro il mese di dicembre siano definiti gli indirizzi programmatici e d'intervento per l'anno successivo.

Le modalità di convocazione e le possibilità di svolgimento degli incontri sono le stesse previste per il Consiglio direttivo.

I nominativi per la composizione del Consiglio scientifico possono essere proposti dal Consiglio direttivo all'Assemblea, fermo restando che la nomina e la revoca dei suoi membri sono di spettanza di quest'ultima.

Il Consiglio Scientifico risponde direttamente all'Assemblea degli aderenti che, a maggioranza, può variarne la composizione in qualsiasi momento.

Il Consiglio scientifico resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 11 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, dei quali almeno il Presidente deve essere un Revisore iscritto all'Albo nazionale dei Revisori dei Conti. Si riunisce a termini di legge per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni che gli sono proprie.

In particolare verifica i dati dei Bilanci associativi e quanto previsto ai punti 3, 4 e 5 del presente Statuto, particolarmente in materia di adesioni all'Associazione e di raccolta di finanziamenti e contributi.

Predisporre la Relazione annuale al Bilancio per le Assemblee degli aderenti, alle quali partecipa.

Può assistere alle riunioni periodiche del Consiglio direttivo.

Le cariche sono di durata triennale ed i Revisori sono rieleggibili.

Art. 12 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

L'eventuale patrimonio residuo dell'ente deve essere devluto, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 13 – Gratuità delle cariche associative

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 9 per il Presidente del Consiglio direttivo.

Ai componenti gli Organi associativi può competere solo il rimborso delle spese vive regolarmente documentate, se accordato dal Consiglio direttivo dopo approvazione dell'Assemblea degli aderenti.

Art. 14 – Disposizioni conclusive.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare il Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile nonché il D.Lgs. n.460/97.

f.to ALESSANDRO PIERGENTILI

f.to ZANI RUGGERO

f.to GIORGIO DORIN

f.to ROSALBA PANARO

f.to MARIO SBERNA

f.to DOMENICO CORTESE

f.to FRANCESCO MARIA IANNUZZELLI

f.to ZANOTTI AGOSTINO

f.to MICHELA SPERA

f.to DINO GRECO CASOTTI

f.to GIOVANNI BATTISTA CALINI